

**STUDIO LEGALE GALLENCA**

10121 TORINO - Via XX Settembre 60 Tel. 011/562.95.84 - 562.78.02 Fax 562.78.02  
e-mail: info@studiogallenca.it  
----- . -----

**Avv.to Giuseppe GALLENCA**  
Patrocinante in Cassazione

**Avv.to Davide GALLENCA**

**Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO – ROMA**

**Sezione IIIQ**

**Ricorre ai sensi dell'art. 55 comma III C.P.A.**

**TECNOLOGIE AVANZATE – T.A. S.R.L.**, P.I. 02008340016, con sede legale in Torino, Lungo Dora Voghera 36/A , in persona del l.r.p.t. dott. Guido Catolla Cavalcanti, nato a Torino il 25/01/1966, C.F. CTLGDU66A25L219G, residente in Torino (TO), Corso Moncalieri n. 21-*bis/ter* (cfr. doc. 1, visura camerale), rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe GALLENCA, C.F. GLLGPP48M18D646Q, del Foro di Torino, il quale chiede che ogni comunicazione e notificazione di legge sia effettuata mezzo fax 011.5627802 o PEC [giusepegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:giusepegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it), e l'Avv. Davide GALLENCA del Foro di Torino, C.F. GLLDVD86C08L219D, fax 011.5629584 PEC [davidegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:davidegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Torino, Via XX Settembre n. 60, nonché sulla pec del secondo, per procura speciale allegata al ricorso introduttivo,

**ricorrente**

**nel ricorso R.G. 3341/23 contro**

il **Ministero della Salute**, c.f. 80242250589, in persona del Ministro p.t., nella sede per la carica presso il Ministero predetto ed *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12, con

domicilio pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),

Il **Ministero della Economia e delle Finanze**, c.f. 80415740580 in persona del Ministro p.t., nella sede per la carica presso il Ministero predetto ed *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12, con domicilio pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ,

La **Regione Toscana** c.f. 01386030488 in persona del l.r.p.t., nella sede per la carica in Piazza Duomo 10 Firenze, con domicilio pec [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**resistenti**

**Con notizia a**

Ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), c.f. 06485540485, in persona del l.r.p.t., nella sede per la carica in Via di San Salvi 12, Firenze, con domicilio pec [estar@postacert.toscana.it](mailto:estar@postacert.toscana.it) registrato su IPA

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, c.f. 04612750481 , in persona del l.r.p.t., nella sede per la carica in Firenze, Largo Brambilla, 3, con domicilio pec [aoucareggi@pec.it](mailto:aoucareggi@pec.it) estratto a cura del notificante dal registro PPAA

**per l'annullamento/dichiarazione di nullità**

del decreto dirigenziale n. 24681 del 14.12.2022, del Direttore Sanità, Welfare e coesione sociale della Regione Toscana, notificato in data 20.12.2022, avente ad oggetto "*notifica del decreto dirigenziale n. 24681 del 14.12.2022*", con il quale la Regione Toscana ha decretato di richiedere alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 5.724,30 a titolo di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (doc. 2) per le illegittime ragioni di cui al provvedimento; di ogni

altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso al predetto provvedimento, anche se non conosciuto, o comunque citato nel presente ricorso;

- del decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, intitolato “*certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.9.2022 (doc. 3);

- del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, intitolato *Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018* pubblicato in G.U. il 26.10.2022 (doc. 4);

- per quanto di ragione, dell'accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;

- per quanto di ragione, della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “*Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78*”;

- per quanto di ragione, della intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022;

- per quanto di ragione, della deliberazione n. 386 del 27.9.2019 del direttore generale dell'Estar non noto alla ricorrente, per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad essa in quanto incidente sul provvedimento finale regionale;

- per quanto di ragione, deliberazione n. 643/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi, non noto alla ricorrente, per il che si riservano motivi aggiunti con riferimento ad essa in quanto incidente sul provvedimento finale regionale;

- di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti nonché, per quanto di ragione, di quelli nominati nel presente ricorso, anche se non ancora conosciuti.

\*\*\*

Stante l'incombenza del termine (30 di aprile) previsto per il pagamento delle somme ingiustamente richieste alla ricorrente, si rende necessario il presente ricorso ai sensi dell'art. 55, comma III CPA, per chiedere all'ecc.mo TAR del Lazio di sospendere i provvedimenti impugnati per le seguenti ragioni, dato per conosciuto il contenuto del ricorso principale e richiesta la rimessione della questione alla Corte Costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia Europea.

*In punto fumus boni iuris*

Appare difficilmente controvertibile il fatto che i provvedimenti impugnati siano del tutto immotivati, ingiusti, lesivi ed impongano un vero e proprio prelievo fiscale- peraltro, elevatissimo- aggiuntivo ed ulteriore rispetto a quello ordinario solo ed esclusivamente a determinati soggetti che hanno

avuto l'occasione di fornire alla P.A. dispositivi medici.

I provvedimenti impugnati, pertanto, non possono essere considerati costituzionalmente legittimi, e soprattutto non possono essere considerati rispondenti ai più basilari principi di correttezza, buona fede e, soprattutto, dei principi che regolano la materia contrattuale civilistica e devono pertanto essere annullati/dichiarati nulli.

*In punto periculum in mora*

Come già evidenziato in sede di ricorso introduttivo, la società ricorrente ha ricevuto richieste per oltre 60.000 € da varie P.A.

Appare chiaro come qualunque impresa sia messa in seria difficoltà da una richiesta quale quella ricevuta dalla ricorrente, alla quale, per di più, sono state richieste somme pari al 50% del contratto stipulato: più di qualunque utile percepito in forza del contratto.

A dimostrazione di ciò, peraltro, vi è amplissimo repertorio di giurisprudenza in merito al risarcimento del danno a seguito di mancata, illegittima aggiudicazione di appalto, che assume - quale utile prevedibile di un appalto - il 10% circa del valore del contratto.

Inoltre, e se si volesse ritenere irrilevante il pericolo che patisce - singolarmente - la ricorrente, è più che evidente il pericolo per l'interesse pubblico che deriva dagli effetti a cascata della esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Non solo, infatti, vi sarebbe una vera e propria ecatombe di imprese nel settore, con tutte le ripercussioni del caso in termini di economia nazionale, ma quelle poche imprese che - chissà come - sopravvivessero a tali richieste illegittime, certamente non stipulerebbero più alcun contratto con la P.A. per

non correre il rischio di vedersi richiedere rilevanti somme a distanza di anni dalla corretta esecuzione del contratto.

Ovvero, richiederebbero somme spropositate per fornire i dispositivi, a tutela del rischio che si ha contrattando con la P.A.

Con buona pace della pubblica sanità che non potrebbe più avere a disposizione neppure il più basilico dei dispositivi medici.

\*\*\*

Per le sovraesposte ragioni la ricorrente chiede che il TAR del Lazio, Sez. IIIQ, sospenda i provvedimenti impugnati, con eventuale rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia Europea, con ogni conseguenza di legge.

Il presente ricorso non è sottoposto a c.u.

Torino- Roma, 31.3.23

Avv. Giuseppe Gallenca

Avv. Davide Gallenca

